



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Molestie per email: non è reato. Un orientamento criticabile

Autore: Angelo Greco | 17/11/2012



*Alcune sentenze non considerano reato le molestie avvenute per e mail, ritenendo che esse non abbiano un'invasività diretta nella sfera del destinatario poiché quest'ultimo può scegliere se aprire o meno la posta elettronica.*

Inviare decine di email alla propria ex, magari spaventarla, ma comunque invadere il suo indirizzo di posta elettronica con una pioggia di messaggi: secondo la Cassazione **[1]** "il fatto non è previsto dalla legge come reato". È un orientamento

che, per quanto poco condivisibile, è ormai sposato dai giudici della Suprema Corte (ne avevamo già parlato in un precedente articolo "[Lo sfogo via mail non costituisce molestia](#)").

Lo sfogo via mail non costituisce molesti

La ragione di tale interpretazione sta in una parola apparentemente tecnica: la comunicazione per email è "**asincrona**", non crea cioè una **invasività diretta** nella sfera del destinatario, poiché quest'ultimo può scegliere se aprire o meno la posta elettronica.

Diverso è il caso in cui la molestia avviene con un **sms**, una telefonata o una chiamata al citofono: tali mezzi elettronici, al contrario delle email, rendono la comunicazione "**sincrona**", cioè diretta e immediata, in quanto il destinatario non può scegliere di sottrarsi. Invece, nell'ipotesi della posta elettronica - secondo la Cassazione - il rapporto tra vittima e aggressore è mediato ed eventuale.

L'interpretazione del reato di molestie **[2]** che ne danno oggi i giudici non tiene conto del fatto che i moderni strumenti della tecnologia (v. smartphone, tablet, computer di ogni tipo) sono ormai configurati, in **default**, con l'opzione di **avviso automatico** all'arrivo di una mail. In taluni casi, addirittura (e in barba alla privacy), viene data anche un'**anteprima** del testo del messaggio: un po' come al videocitofono o con gli sms.

Le nuove comunicazioni, dunque, hanno assottigliato la differenza che c'è tra gli short messages del telefonino e la posta elettronica. Difficile, se non impossibile, sottrarsi al "**ding**" di avviso di una email, così come al "**dring**" del citofono. Certo, si può anche far finta di nulla e non aprire la mail. Ma allo stesso modo si potrebbe evitare di aprire l'sms o rispondere al citofono.

È allora il caso che i giudici della Cassazione svecchino la loro dotazione di strumenti informatici e, apprendendo dove, nel frattempo, è arrivata la tecnologia, mutino questi orientamenti vetusti.

## **Note**

**[1]** Cass. sent. n. 44855 del 16.11.2012. **[2]** Art. 660 cod. pen.: Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro.